

**Servizio Sanitario  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2  
OLBIA**

**APPALTO DELLA FORNITURA DI MONITOR PER L'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI  
OLBIA E PER L'U.O. DI ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE DI TEMPIO  
PAUSANIA**

**INDICE**

- 1) OGGETTO DELL'APPALTO – TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE - DUVRI
- 2) AMMONTARE DELL'APPALTO
- 3) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA -INDEROGABILITA' DEL TERMINE DI ESECUZIONE
- 4) FATTURAZIONE – PAGAMENTI
- 5) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER LA QUALITA' E PROVENIENZA DEI BENI FORNITI NONCHE' PER LA LORO POSA IN OPERA FINO ALLA CONSEGNA ALLA STAZIONE APPALTANTE
- 6) ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- 7) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- 8) SUBAPPALTO-AVVALIMENTO
- 9) COLLAUDO
- 10) FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO
- 11) GARANZIE SUI BENI PRE E POST COLLAUDO
- 12) GARANZIA DEFINITIVA
- 13) PENALI IN CASO DI RITARDO
- 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
- 15) CONTRATTO SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE
- 16) ONERI DI INFORMAZIONE
- 17) RISERVATEZZA
- 18) CONTROVERSIE
- 19) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

## 1) OGGETTO DELL'APPALTO - TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE - DUVRI

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, inclusiva di posa in opera, dei seguenti beni:

- 1) N. 1 sistema di monitoraggio con le caratteristiche tecniche descritte nell'allegato 1 alla presente per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Olbia per n. 6 posti letto composto da:
  - a) n. 4 monitor con monitoraggio continuo della gittata cardiaca e dei parametri emodinamici tramite sistema PICCO;
  - b) n. 2 monitor con monitoraggio della gittata cardiaca con il metodo di termo diluizione e dei parametri emodinamici tramite catetere di Swanganz e gestione di almeno 3 pressioni invasive.
  - c) n. 1 centralina.
- 2) N. 2 monitor per l'U.O. di Anestesia, Terapia Intensiva, Terapia del dolore del P.O. di Tempio Pausania con le caratteristiche tecniche descritte nell'allegato n. 1 alla presente;

Si precisa che l'appalto è concepito come **obbligazione di risultato**: le forniture dovranno, pertanto, essere rese perfettamente operative, e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature ed il loro mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata del periodo di garanzia.

In relazione alla procedura di che trattasi il Servizio SPPA ha comunicato che non vi sono rischi da interferenze suscettibili di quotazione economica.

## 2) AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo totale posto a base di gara, al netto dell'IVA, è di € 160.000,00 netto IVA.

Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto alla suddetta base di gara.

## 3) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA – INDEROGABILITA' DEL TERMINE DI ESECUZIONE

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo non prima di 35 ( trentacinque) giorni e non oltre 45 giorni dall'ultima delle comunicazioni ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006, pena, in difetto, ove il ritardo dipenda da causa imputabile all'appaltatore, l'applicazione di una penale come indicato dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora il ritardo ecceda i dieci giorni dal predetto termine, è diritto dell'Azienda di revocare il provvedimento d'aggiudicazione e aggiudicare l'appalto al miglior offerente che segue in graduatoria. Pertanto, il termine per la stipulazione del contratto risultante dalla somma del termine ordinario (45 giorni) e del massimo ritardo ammissibile (10 giorni) è termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile.

Il tempo utile per adempiere a tutti gli obblighi relativi all'appalto di che trattasi, inclusa la formazione minima indispensabile per effettuare il collaudo funzionale (mentre gli altri obblighi formativi potranno essere adempiuti anche dopo il collaudo funzionale) è di **trenta giorni**, naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata dell'appalto.

Con la dizione "giorni naturali consecutivi" s'intende che: nel termine sono inclusi prefestivi e festivi; non si terrà conto di qualsiasi ritardo, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate

dall'Azienda per motivi di pubblico interesse o tecnici non dipendenti da causa imputabile all'appaltatore, che comunque non daranno diritto all'Aggiudicatario di chiedere compensi aggiuntivi e/o indennizzi di alcuna sorta. Le forniture si intenderanno concluse quando i beni oggetto dell'appalto saranno stati consegnati in opera, collaudati e presi in consegna dalla Stazione Appaltante.

Non costituiscono motivo di proroga del termine di consegna:

- a) il ritardo nell'adempimento degli obblighi precontrattuali;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla stazione appaltante e/o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **4) FATTURAZIONE - PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo in unica soluzione all'esito positivo del collaudo (vedasi il seguito del presente CSA), entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della relativa fattura, di data non antecedente a quella del verbale di collaudo positivo; in ipotesi di RTI i pagamenti saranno effettuati nei confronti della capogruppo.

La fornitura dovrà essere accompagnata da bolla di consegna.

La fatturazione dovrà riportare gli estremi della o delle bolle di consegna, il nominativo del RUP e il numero di protocollo dell'ordinativo di fornitura.

#### **5) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER LA QUALITA' E PROVENIENZA DEI BENI FORNITI NONCHE' PER LA LORO POSA IN OPERA FINO ALLA CONSEGNA ALLA STAZIONE APPALTANTE**

- 1) L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture che dovranno essere:
  - a) eseguite in conformità alle migliori regole dell'arte nonché rispondenti a tutte le regole tecniche vigenti applicabili ai vari lotti (marcature CE ecc.);
  - b) rispondenti alle condizioni contrattuali, sempre nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.
- 2) Le disposizioni impartite dall'Azienda, la presenza nel luogo di consegna del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti e qualunque intervento dell'Azienda appaltante devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della stessa e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo esclusivo dall'inizio della fornitura sino al collaudo.
- 3) Si precisa inoltre quanto segue:
  - a) Le forniture devono intendersi installate in opera.
  - b) Fino al collaudo, certificato per iscritto, l'Appaltatore sarà l'unico responsabile della fornitura e del suo perfetto stato.

#### **6) ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) L'obbligo di non danneggiare, con la fornitura e/o durante l'esecuzione dei lavori, strutture, opere, impianti ed altri beni esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni o sostituzioni di eventuali beni danneggiati. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a ridurre al minimo indispensabile le eventuali operazioni necessarie per l'esecuzione del contratto che possano costituire

- intralcio al funzionamento dei servizi ospedalieri ed a provvedere a tutte le operazioni di pulizia, rimozione trasporto e smaltimento degli imballaggi e di ogni altro residuo di lavorazione dopo l'esecuzione dell'appalto;
- 2) La fornitura del fascicolo di manutenzione ed i manuali d'uso in lingua italiana e in lingua inglese, così come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, relativamente a tutti i lotti per i quali sia necessario (esclusi quindi i lotti: 11, 13, 14); più dettagliatamente, l'Appaltatore:
- a) dovrà consegnare in triplice copia al Committente i seguenti elaborati:
- Il manuale operativo;
  - Il catalogo meccanico, che dovrà contenere quanto segue:
    - Descrizione dell'apparecchiatura;
    - lista disegni (con numero e titolo), compreso quello dei fornitori;
    - istruzioni operative e di manutenzione;
    - quanto altro indicato e richiesto nelle relazioni specialistiche;
- b) pur se la garanzia full risk richiesta include gli interventi manutentivi preventivi e correttivi, dovrà depositare il piano di manutenzione programmata dell'apparecchiatura aggiudicata e delle sue parti;
- 3) La fedele esecuzione del progetto offerto in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura, i correlati servizi e gli eventuali relativi lavori risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto conseguente all'offerta accettata ed ai suoi allegati ed a perfetta regola d'arte;
- 4) l'onere di rifondere tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dell'appalto, dal personale, dalla mano d'opera e dai mezzi dell'Impresa di suoi subappaltatori e/o ausiliari e/o collaboratori a qualsiasi titolo a persone (sia terzi che dipendenti della A.S.L.) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;
- 5) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi bene, materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessari;
- 6) l'idonea protezione di quanto fornito a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;
- 7) il rapido smaltimento dei detriti, scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; il costo degli smaltimenti e dei trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti anche speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge;
- 8) La consegna di tutti i materiali occorrenti per la fornitura ed installazione dell'apparecchiatura completamente e perfettamente funzionante di cui al Capitolato d'appalto con le integrazioni di cui all'offerta tecnica dell'aggiudicatario franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di deposito provvisorio, se consentito, in attesa della posa in opera;
- 9) I rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione e la custodia degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, sottrazioni ecc.
- 10) il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e sulla salute dei lavoratori vigenti, oltre che delle regole di comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire l'incolumità del personale a qualunque titolo impiegato nell'appalto e di terzi. L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Azienda, in modo chiaro ed evidente tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all'utilizzo dei beni offerti;
- 11) le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale, quante volte occorra.
- 12) la garanzia full risk sulle apparecchiature, comprensiva di manutenzione preventiva e correttiva e, per i software, evolutiva nel periodo intercorrente dal collaudo almeno per i successivi 24 mesi, con gli unici limiti ammessi in atti di gara, se l'impresa vorrà avvalersi di detta facoltà limitativa;
- 13) l'obbligo di assicurare al personale dipendente il trattamento giuridico, economico, previdenziale, assistenziale e assicurativo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel luogo ove dev'essere eseguito l'appalto; tale obbligo si estende ai subappaltatori e alle ditte di cui l'aggiudicatario si avvalga;

- 14) l'adozione, nell'esecuzione di tutte le lavorazioni connesse all'esecuzione della fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone impiegate a qualsiasi titolo in appalto, dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'amministrazione appaltante ed il personale da essa dipendente;
- 15) la dichiarazione, relativamente ai rifiuti eventualmente prodotti dall'attrezzatura, della categoria di rifiuti prevista dalla normativa in vigore nella quale essi sono ricompresi, precisando le relative modalità di smaltimento in ottemperanza alla suddetta normativa;
- 16) tutte le spese inerenti il collaudo (compresi ad es. i costi per l'utilizzo di eventuali fantocci, materiali di consumo), escluso il compenso professionale degli addetti al collaudo designati dall'Azienda e che operano per essa;
- 17) L'obbligo di formare il personale dipendente dell'Azienda al corretto uso dell'attrezzatura, secondo quanto riportato dal presente Capitolato Speciale d'appalto;

In generale ed in conclusione, ogni onere necessario per dare l'appalto eseguito a regola d'arte e per consentire il corretto ed ottimale uso delle apparecchiature, senza che la Stazione appaltante debba sostenere alcuna spesa oltre al prezzo pattuito in virtù del fatto che trattasi di obbligazione di risultato.

## **7) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non sia esplicitamente disciplinato dal contratto e dal capitolato, l'esecuzione delle forniture è soggetta all'osservanza di tutte le normative vigenti.

In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di fornitura sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi immediatamente.

L'entrata in vigore di nuove normative, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi.

Le forniture oggetto della gara sono soggette all'osservanza di tutte le norme regolamentari in vigore e che saranno emanate fino al momento della materiale consegna dei beni al Committente, senza che eventuali adeguamenti delle apparecchiature alle nuove disposizioni diano all'appaltatore titolo per pretendere compensi diversi da quelli indicati nell'aggiudicazione.

Per quanto riguarda le norme tecniche alle quali i singoli beni devono essere conformi, si precisa che l'apparecchiatura, se elettromedicale, deve essere conforme alle norme generali sugli apparecchi elettromedicali CEI 62-5 (norma europea CENELEC EN 60 601-1 contestuale alla pubblicazione IEC 601-1) e relative norme particolari di cui alla Direttiva CEE 93/42.

Qualora nella fornitura, in base all'offerta tecnica accettata, fossero incluse provviste assimilabili per tipologia ad arredi, la fornitura di tali provviste dovrà essere accompagnata da certificazioni e autocertificazioni attestanti:

- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche e nocive;
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI.

## **8) SUBAPPALTO - AVVALIMENTO**

Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:

- a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell'importo complessivo del contratto
- b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile.

Non costituisce subappalto l'effettuazione di prestazioni accessorie (quali interventi manutentivi in periodo di garanzia e formazione degli operatori) da parte di terzi legati all'appaltatore a mezzo di contratti di durata non

stipulati specificamente per l'espletamento del presente appalto.

L'appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi.

In materia di versamento dell'I.V.A. si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e dalla legge 296/2006.

SI EVIDENZIA CHE, QUALORA LA DITTA ABBIA ESPlicitATO IN OFFERTA RISERVA DI SUBAPPALTO, E TALE RISERVA, PUR LEGITTIMA, RENDA IN TUTTO O IN PARTE INDETERMINABILE L'OFFERTA TECNICA PERCHE', AD ESEMPIO, NON CORREDATA DA INFORMAZIONI ESSENZIALI, TALE CIRCOSTANZA COMPORTEREBBE: A) L'ESCLUSIONE DELL'OFFERENTE DALLA GARA SE RISULTASSE IMPOSSIBILE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; B) LA PENALIZZAZIONE DELL'OFFERENTE IN FASE D'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SE MANCASSERO INFORMAZIONI INERENTI ELEMENTI VALUTATIVI.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario, ai fini dell'ammissione alla procedura, si sia avvalso dell'istituto previsto dall'art. 49 D. Lgs. 163/2006 (avvalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall'impresa aggiudicataria.

## **9) COLLAUDO**

Consegnata la fornitura in opera, entro 10 giorni verranno effettuate le operazioni di collaudo funzionale, tecnico e di sicurezza; in ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all'aggiudicatario con nota scritta i rilievi assegnando termine non inferiore a 15 giorni per porvi rimedio; in tal caso, i 10 giorni per la redazione del verbale di collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l'aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati.

Dalla data dell'esito positivo del collaudo decorreranno i termini della garanzia biennale post-collaudo e di gratuita manutenzione. Con la consegna della fornitura, l'appaltatore è tenuto a depositare, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego dei beni forniti ivi compresi quella rispondente alle prescrizioni dell'art. 6 CEI 62-5.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'appaltatore che dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle relative operazioni; la convocazione per la partecipazione alle operazioni di collaudo sarà trasmessa con ogni mezzo (fax, lettera, telegramma, e-mail) al domicilio eletto dall'appaltatore in contratto con un preavviso minimo di 72 ore naturali e consecutive.

Il collaudo deve accertare che la fornitura presenti i requisiti determinati in contratto.

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare la fornitura, rifiutarla o dichiararla rivedibile.

E' rifiutata la fornitura che risulti difettosa, in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni di contratto.

L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'appaltatore tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengono in seguito accertati.

## **10) FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO**

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, a sua cura e spese, il prodotto non accettato al collaudo entro il termine assegnato ai sensi del precedente articolo.

Decorso inutilmente tale termine, l'Azienda ha facoltà di spedire all'appaltatore il bene rifiutato.

Le spese tutte, comprese quelle di facchinaggio e spedizione del bene rifiutato, ed altresì i rischi connessi (ad esempio, trasporto) sono a carico dell'appaltatore; è facoltà dell'Azienda, in alternativa, trattenere tale bene nei magazzini o nei locali destinati, rendendosi comunque applicabile la penalità prevista dal Capitolato speciale.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'Azienda ha il diritto di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario.

I termini per la sostituzione della fornitura non collaudati positivamente non si computano nel termine per l'effettuazione del collaudo definitivo.

#### **11) GARANZIE SUI BENI PRE E POST COLLAUDO**

- 1) Tutti gli oneri previsti dal presente articolo a carico dell'appaltatore sono inclusi nel prezzo offerto in sede di gara.
- 2) Le offerte dovranno indicare la durata della garanzia sulla fornitura, che non potrà avere durata inferiore a 24 mesi dal verbale di collaudo positivo, con gli unici limiti ammessi in atti di gara, se l'impresa vorrà avvalersi di detta facoltà.
- 3) Anche la garanzia sulle eventuali opere oggetto del presente capitolato è fissato in anni 2 decorrenti dalla data del verbale di collaudo o dal termine ultimo per l'effettuazione del collaudo, se il ritardo non dipenda da causa imputabile all'appaltatore e se il collaudo, una volta eseguito, abbia avuto esito positivo; durante tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
- 4) La garanzia sulle forniture, comprensiva di ogni manutenzione preventiva e correttiva (ad esempio impianti frenanti delle barelle) e, per i software, evolutiva, è di tipo "full risk": come detto sopra, saranno ammesse solo eventuali clausole limitative di responsabilità nei limiti previsti in disciplinare di gara e relativi allegati.
- 5) Fino al collaudo positivo e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, se esitato anche in data successiva positivamente per causa dipendente dall'Azienda, sull'appaltatore grava ogni onere, anche finanziario, relativo alla conservazione ed alla manutenzione dei beni tutti, nelle condizioni e nel grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali sono forniti e costruiti.
- 6) Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione dell'appalto e l'emissione del certificato di Collaudo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1699 C.C., l'Appaltatore è quindi garante dell'appalto, obbligandosi a sostituire quanto si mostrasse non rispondente alle prescrizioni contrattuali.
- 7) Anche in tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo.
- 8) Durante il periodo di garanzia dovranno essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva necessari, nonché i controlli di qualità, che si renderanno eventualmente necessarie al fine di ottenere un'ottimizzazione delle prestazioni dell'apparecchiatura. La ditta dovrà specificare in offerta tecnica il numero di interventi di manutenzione preventiva annui che saranno effettuati nel periodo di garanzia, compatibilmente a quanto previsto dal costruttore. Le condizioni di garanzia si applicano anche alle dotazioni accessorie. Gli aggiornamenti hardware e software del sistema sono compresi nella garanzia.
- 9) Nel periodo di garanzia:

il tempo massimo di intervento tecnico è di **4 ore lavorative** ed il tempo massimo di soluzione guasto è di **48 ore lavorative**, considerando lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi e tutte le settimane dell'anno ed un orario giornaliero minimo dal lunedì al venerdì 08,00 – 13,00/14,00 – 17,30 e il sabato 8-12.

L'Appaltatore è obbligato, per non meno di 7 anni dal collaudo positivo, a garantire i ricambi per tutti i beni forniti, nei tempi e nei modi necessari ad assicurare una regolare e tempestiva assistenza tecnica da parte dell'appaltatore.

L'Appaltatore deve altresì non superare i tempi massimi annui di fermo macchina per manutenzioni programmate dichiarati in offerta tecnica; il superamento di detti limiti costituirà motivo di applicazione delle penali previste dal presente CSA che potranno essere escusse a valere sulla residua garanzia.

L'offerta di eventuale apparecchiatura sostitutiva in ipotesi di impossibilità di soluzione del guasto nei tempi previsti comporterà l'attribuzione di un punteggio in fase di valutazione delle offerte.

#### **12) GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento agli obblighi stessi (ivi compresi l'incasso delle penali e il risarcimento delle spese per una nuova procedura d'appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti) l'Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione se l'Azienda dichiarerà di volersi avvalere della facoltà di consegna anticipata, e, in ogni caso, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a prestare una garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicataria sia in possesso di certificazione della qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%. **A tal fine l'aggiudicataria dovrà trasmettere, unitamente alla fidejussione, se non già allegato agli atti di gara o se fosse necessario il rinnovo, un certificato in corso di validità o copia autenticata della predetta certificazione, ovvero certificato recante la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema UNI CEI ISO 9001:2000.**

Ai sensi dell'art. 113 c. 3 del codice contratti, tale garanzia rimarrà ferma ed invariabile fino al collaudo positivo dell'apparecchiatura, non essendo previste anticipazioni sul prezzo contrattuale; il verbale di collaudo positivo costituisce il documento atto a produrre lo svincolo automatico del 75% della garanzia; il rimanente 25% della garanzia sarà svincolato automaticamente con il decorso di un biennio (o del maggior periodo di garanzia full risk sull'apparecchiatura comprensiva di manutenzione offerto in gara) decorrente dalla data del verbale di collaudo positivo.

La fideiussione dovrà comunque recare le seguenti clausole:

- validità fino a svincolo espresso da parte della stazione appaltante;
- nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti della stazione appaltante;
- il pagamento di tutta o di parte della somma garantita dovrà essere effettuato a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- rinuncia al termine semestrale di cui all'art. 1957 – 1° comma del codice civile;
- dichiarazione del fideiussore attestante la piena conoscenza della disciplina contrattuale, con particolare riferimento al capitolato speciale ed al progetto offerta, e, in quest'ambito, delle clausole penali e di risoluzione di diritto del contratto.

N.B:

la garanzia **non** dovrà essere prestata secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, che è specifico per gli appalti di lavori pubblici; in particolare non sarà ritenuta valida se recante le clausole limitative di responsabilità previste dallo schema tipo predetto.

### **13) PENALI IN CASO DI RITARDO**

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in contratto per l'ultimazione della fornitura, **per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo potrà essere applicata una penale pari al 3 per mille (euro tre e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale netto IVA.**

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, potrà trovare applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella stipulazione del contratto per causa imputabile all'appaltatore;
- b) nella conclusione del collaudo per fatto imputabile all'appaltatore.
- c) ritardo nei tempi massimi d'intervento e di soluzione guasto.

Inoltre, in generale, in caso di irregolarità negli adempimenti rispetto alle previsioni di contratto; si applicherà una penale da un minimo dell'1 per mille ad un massimo del 3 per mille dell'importo contrattuale netto IVA a seconda della gravità dell'evento da valutarsi: a) in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, ritardata, omessa; b) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio



che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda ha subito; c) della reiterazione di eventi che sono causa di applicazione delle penali.

Dette penali saranno contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse avvalendosi della cauzione o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).

Per l'applicazione delle penali si avrà riguardo al rispetto dei termini ultimo previsto per l'esecuzione della fornitura e per il collaudo, sommati tra loro, di talché, ad esempio, un ritardo nella stipulazione del contratto recuperato in corso di fornitura esclude la possibilità di applicazione delle penali.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 15 per cento dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

#### **14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO**

Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti anche in altri articoli del capitolato speciale e negli altri atti di gara, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda:

##### **A) DI DIRITTO**

- decorsi infruttuosamente 20 giorni dal termine dato dalla somma dei termini ultimo previsto per l'esecuzione della fornitura e per il collaudo
- per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione;
- per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso;
- per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall'appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso;
- nel caso di cessione del contratto;
- nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
- nel caso di violazione delle norme sull'avvalimento.

##### **B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:**

- in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigenti);
- in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto

Infine, l'Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo intero ammontare, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

Nell'ipotesi di recesso dal contratto, all'aggiudicatario spetterà un equo compenso da definirsi in contraddittorio, in ogni caso non superiore al 10% del valore contrattuale.

#### **15) CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE**

L'appaltatore, per i controlli delle autorità competenti, è tenuto a tenere sempre disponibili nel luogo della fornitura, l'elenco giornaliero dei dipendenti impegnati nell'appalto, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici o di cui si avvale, con la relativa qualifica.

#### **16) ONERI DI INFORMAZIONE**

L'appaltatore, per i controlli delle autorità competenti, è tenuto a tenere sempre disponibili nel luogo della fornitura, l'elenco giornaliero dei dipendenti impegnati nell'appalto, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici o di cui si avvale, con la relativa qualifica.

#### **17) RISERVATEZZA**

In materia di riservatezza, all'appalto, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, se inerenti segreti tecnici o commerciali, si applicano:

- l'art. 6 della Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 196/2003;
- il D. Lgs 163/2006.

#### **18) CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.

#### **19) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non espressamente previsto, in ordine di prevalenza, dal presente Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, dal Disciplinare e relativi allegati, dagli altri atti di gara e dalle norme in essi richiamate, dall'offerta formulata dall'appaltatore in sede di gara e accettata da questa Azienda ed in quanto compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.